

II. Per l'ambiente acquatico.

I limiti di concentrazione fissati nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione.

Tabella 5
Pericoloso per lo strato di ozono

Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
N con R59	$C_n \geq 0,1\% N, R59$
Classificazione della sostanza	Classificazione del preparato
R59	$C_n \geq 0,1\% R59$

— Si riporta il testo dell'allegato II, parte C, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Parte C

Metodi di prova per la valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico

La classificazione di un preparato è effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia per determinare la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare prove sul preparato.

Il risultato di queste prove sul preparato può soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale.

Se il responsabile dell'immissione sul mercato decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i criteri di qualità dei metodi indicati nell'allegato V, parte C del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti.

Inoltre, le prove devono essere effettuate su tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che non sia già disponibile un risultato della prova prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

— Si riporta il testo dell'allegato III, parte A, con le modifiche apportate dal decreto qui pubblicato:

«Allegato III

Disposizioni speciali per i recipienti contenenti preparati offerti o venduti al pubblico (art 8., comma 3)

Parte A

Recipienti che devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini

1. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto tossici, tossici o corrosivi secondo l'articolo 9 e nelle condizioni previste all'articolo 5 del presente decreto legislativo devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini.

2. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65) e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3, dell'allegato VI del decreto ministeriale 28 aprile 1997 del Ministero della sanità e successivi aggiornamenti ad eccezione dei preparati immessi sul mercato sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di nebulizzazione sigillato.

3. I recipienti di qualsiasi capacità contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica.

N.	Identificazione della sostanza			Limite di concentrazione
	CAS Reg. n.	Nome	EINECS n.	
1	67-56-1	Metanolo	200-659-6	$\geq 3\%$
2	75-09-2	Diclorometano	200-838-9	$\geq 1\%$

che sono offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini».